

ISTRUZIONI RIVOLTE AGLI ISCRITTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELL'ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 20 E SS., DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 e s.m.i.

Le presenti Istruzioni sono state redatte sulla base di quanto espressamente previsto dal Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato il 27/07/2021

INDICE

<u>REQUISITI DI ACCESSO</u> <u>ESONERO E VERSAMENTO DEL SALDO 2020</u> <u>OGGETTO E MISURA DELL'ESONERO</u> <u>MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA DELL'ESONERO</u>

Prima di compilare la domanda di esonero, prendere visione delle domande frequenti (F.A.Q.)

Ai sensi dell'art. 1, comma 20 e ss., della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i. (c.d. Legge di Bilancio 2021) e a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto emanato il 17/05/2021 dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato il 27/07/2021 nella sezione "Documenti e norme/Pubblicità legale" del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (il "Decreto Interministeriale"), sono state disciplinate le modalità di accesso all'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali – con esclusione del contributo integrativo - dovuti per l'anno di competenza 2021, per i lavoratori autonomi e per i professionisti.

REQUISITI DI ACCESSO

Per potersi avvalere della facoltà di esonero di cui al citato Decreto Interministeriale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito professionale pari o inferiore a euro 50.000 (individuato, anche per gli iscritti in regime forfettario, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività);
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
- 3) non essere stati, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere stati, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità (art. 1 Legge n. 222/1984) e dalla pensione di invalidità corrisposta dall'ENPAP;
- 5) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.





Per coloro che hanno avviato l'attività professionale nell'anno 2020, e quindi si sono iscritti con effetto dallo stesso anno, non si applicano i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Per l'impossibilità di determinare il calo del fatturato, l'esonero non può essere richiesto da coloro che:

- si sono iscritti nel 2021;
- si sono iscritti prima del 2020 e nel 2019 non hanno conseguito né un reddito né un fatturato.

In tutti i casi, l'esonero deve essere richiesto a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

ESONERO E VERSAMENTO DEL SALDO 2020

Per poter accedere all'esonero, tutti gli Iscritti in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare domanda entro il **termine perentorio del 31/10/2021**, esclusivamente attraverso la procedura telematica predisposta dall'Ente.

Entro lo stesso termine dovranno presentare una nuova domanda anche gli Iscritti che avevano già espresso la volontà di avvalersi dell'esonero dei contributi soggettivi dovuti in occasione della scadenza del 01/03/2021, relativi all'acconto dell'anno 2020, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dal comma 20 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, in quanto il Decreto Interministeriale del 17/05/2021 ha modificato i requisiti di accesso.

- Soggetti che hanno richiesto l'esonero in occasione dell'acconto redditi 2020 (in scadenza al 01/03/2021)
 - Coloro hanno richiesto di potersi avvalere della possibilità di esonero in acconto e che possono confermare di potersene avvalere in occasione del saldo redditi 2020, dovranno formulare una nuova domanda di esonero, sulla base dei requisiti introdotti dal Decreto Interministeriale.

In fase di calcolo del dovuto da versare verrà provvisoriamente "decurtata" dall'importo la contribuzione soggettiva oggetto di esonero (nel limite massimo di euro 3.000), oltre a quanto eventualmente pagato in acconto.

 Qualora i requisiti previsti dal Decreto non confermassero le condizioni per accedere all'esonero, la contribuzione dovuta a saldo sui redditi 2020 verrà quantificata in misura piena e il relativo versamento dovrà essere normalmente effettuato entro la scadenza del 01/10/2021.

L'Ente, verificata la corretta definizione della contribuzione a saldo, non applicherà interessi e sanzioni sui contributi soggettivi non versati in acconto, purché, sempre in relazione all'acconto, siano stati correttamente corrisposti il contributo integrativo e quello di maternità.





 Soggetti che non hanno chiesto l'esonero in occasione dell'acconto redditi 2020 (in scadenza al 01/03/2021)

Coloro che, a seguito del Decreto Interministeriale, richiedono di potersi avvalere dell'esonero in relazione al saldo dei contributi dell'anno 2020, dovranno formulare la relativa domanda. Anche in questo caso, in fase di calcolo del dovuto da versare verrà provvisoriamente "decurtata" dall'importo la contribuzione soggettiva oggetto di esonero (nel limite massimo di euro 3.000 euro), oltre a quanto eventualmente pagato in acconto.

Attenzione! Tutti coloro che si avvalgono della facoltà di esonero potranno conoscere l'effettiva entità del beneficio solo dopo che i Ministeri vigilanti avranno verificato la disponibilità di risorse necessarie e fornito indicazioni circa i criteri e modalità per riconoscere ai richiedenti tale agevolazione (vedi successiva sezione "Oggetto e misura dell'esonero").

Una volta acquisite tali indicazioni, nel caso in cui l'importo riconosciuto non fosse interamente sufficiente a coprire la contribuzione oggetto di esonero, l'Ente assegnerà agli Iscritti interessati, il termine di 60 giorni per procedere all'eventuale versamento della quota a proprio carico.

OGGETTO E MISURA DELL'ESONERO

La facoltà di esonero si applica ai contributi soggettivi dovuti in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi (c.d. 2%) e dei contributi di maternità.

Il limite massimo per ogni Iscritto è di euro 3.000. Tuttavia, l'entità dell'esonero concedibile a ciascun richiedente deve intendersi "provvisoria" e potrà essere definita in misura esatta sulla base dei successivi passaggi specificatamente previsti dal Decreto stesso, ovvero:

- tutti gli Enti di previdenza obbligatoria, una volta acquisite le singole istanze, trasmettono l'elenco dei soggetti richiedenti ai quali è stato concesso l'esonero all'Agenzia delle Entrate, per l'effettuazione dei relativi controlli;
- ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo, gli Enti gestori delle forme di previdenza (ENPAP insieme agli altri Enti di previdenza) comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il monitoraggio delle domande ammesse all'esonero;
- i predetti Ministeri, una volta quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, con un successivo Decreto Interministeriale definiranno i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.





MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA DELL'ESONERO

Coloro che possono far valere i requisiti previsti per l'esonero, troveranno nella propria Area Riservata, selezionata la voce "Comunicazioni reddituali e saldo" e successivamente selezionato l'anno 2020, il form di domanda con cui autocertificare il possesso dei requisiti per avvalersi della facoltà di esonero.

Importante! Per poter accedere all'esonero, il **reddito professionale** riferito all'anno 2019 non deve superare euro 50.000. Pertanto, la domanda non è disponibile per coloro che - per lo stesso anno 2019 - hanno comunicato all' ENPAP un reddito professionale superiore al suddetto limite.

Inoltre, in considerazione dei requisiti previsti, l'accesso all'esonero non è consentito agli Iscritti titolari di pensione diretta ENPAP, a eccezione dei trattamenti di invalidità.

Sempre in relazione ai requisiti reddituali, in sede di richiesta l'Iscritto dovrà dichiarare di essere consapevole che l'assenza delle condizioni di accesso alla facoltà di esonero, **anche qualora accertate successivamente dall'ENPAP ovvero da altri soggetti preposti alle verifiche di competenza**, comporterà la decadenza dai benefici, con conseguente obbligo di versamento della contribuzione soggettiva dovuta, oltre a interessi e sanzioni applicabili sull'importo non corrisposto.

La domanda per l'ottenimento dell'esonero deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- copia integrale (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

La scadenza della comunicazione reddituale resta sempre fissata alla data del 1° ottobre 2021, anche nel caso in cui la richiesta di esonero avvenga successivamente a tale termine.

In tutti i casi, saranno considerate inammissibili le domande di esonero presentate dopo il 31 ottobre 2021, oppure in modo incompleto e/o prive dei documenti allegati richiesti.

